

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2007

relativa all'attuazione degli articoli 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea e 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, da un lato, e a decorrere dal 1° aprile 2017, dall'altro

(2009/857/CE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

b) almeno i tre quarti del numero degli Stati membri

considerando quanto segue:

- (1) È opportuno adottare disposizioni tali da consentire una transizione fluida dal sistema decisionale del Consiglio a maggioranza qualificata, quale definito all'articolo 3, paragrafo 3, del protocollo sulle disposizioni transitorie, che continuerà ad applicarsi fino al 31 ottobre 2014, al sistema di voto previsto agli articoli 9 C, paragrafo 4, del trattato sull'Unione europea, e 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che si applicherà a decorrere dal 1° novembre 2014, comprese, durante un periodo transitorio fino al 31 marzo 2017, le disposizioni specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 2, di detto protocollo.

- (2) Si rammenta che è pratica del Consiglio compiere ogni sforzo per rafforzare la legittimità democratica delle deliberazioni prese a maggioranza qualificata,

DECIDE:

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI APPLICABILI TRA IL 1° NOVEMBRE 2014 E IL 31 MARZO 2017*Articolo 1*

Tra il 1° novembre 2014 e il 31 marzo 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

a) almeno i tre quarti della popolazione; o

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell'articolo 9 C, paragrafo 4, primo comma, del trattato sull'Unione europea, o dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 2

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 1.

Articolo 3

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

SEZIONE 2

DISPOSIZIONI APPLICABILI A DECORRERE DAL 1° APRILE 2017*Articolo 4*

A decorrere dal 1° aprile 2017, se un numero di membri del Consiglio che rappresenta

a) almeno il 55 % della popolazione; o

b) almeno il 55 % del numero degli Stati membri

necessari per costituire una minoranza di blocco risultante dall'applicazione dell'articolo 9 C, paragrafo 4, primo comma del trattato sull'Unione europea o dell'articolo 205, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, manifesta l'intenzione di opporsi all'adozione da parte del Consiglio di un atto a maggioranza qualificata, il Consiglio discute la questione.

Articolo 5

Durante le discussioni, il Consiglio fa tutto il possibile per raggiungere, entro un tempo ragionevole e senza pregiudicare i limiti di tempo obbligatori stabiliti dal diritto dell'Unione, una soluzione soddisfacente che tenga conto delle preoccupazioni manifestate dai membri del Consiglio di cui all'articolo 4.

Articolo 6

A tal fine, il presidente del Consiglio mette in atto, con l'assistenza della Commissione e nel rispetto del regolamento interno

del Consiglio, qualsiasi iniziativa necessaria per facilitare la realizzazione di una più ampia base di accordo nel Consiglio. I membri del Consiglio gli prestano la loro assistenza.

SEZIONE 3

ENTRATA IN VIGORE

Articolo 7

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona.

Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO
